

**Delibera del Comitato di Presidenza del 21 marzo 2007 concernente la Partecipazione attiva e propositiva del Comitato per le pari opportunità in magistratura agli eventi relativi al 2007 - anno europeo delle pari opportunità per tutti. - Convegno a Roma il 22 maggio 2007.**

*(Deliberazione del 18 luglio 2007)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 luglio 2007, ha approvato la seguente delibera:

«Il Consiglio

- premesso che in esecuzione della delega del Plenum del 30 maggio 2007, il C.P.O.M. ha predisposto il testo, condiviso dalla Sesta commissione, dello Statuto della istituenda Rete dei Comitati per le Pari Opportunità, che si allega (All. 1), nel quale risultano disciplinati gli organi e le attività del nuovo organismo;
- che all'esito dell'approvazione dello Statuto da parte del Plenum, per il giorno 19 luglio 2007, alle ore 13,00, presso la Sala Conferenze, è previsto che si terrà la cerimonia per la sottoscrizione ufficiale della Carta Costitutiva della Rete fra i membri fondatori e ciò costituisce un importante evento in quanto sarà sancita formalmente la nascita e la struttura organizzativa del nuovo organismo, con importanti riflessi nell'ambito del piano di azione per dare impulso all'attuazione dei principi in tema di parità e di esclusione di ogni forma di discriminazione, concordando piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscano la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
- che del resto la nuova disciplina legislativa, di cui ai d.lg.vo n. 161 del 2000 e n. 196 del 2000, rafforza la istituzione del Comitato pari opportunità quale soggetto ausiliare delle amministrazioni per affrontare più efficacemente la problematica del pregiudizio di genere, questione che ormai deve essere valutata come una delle priorità sia a livello nazionale sia nell'Unione Europea, ed è proprio attraverso una forma di co-azione fra C.P.O., costituita dalla creazione di una Rete, che può essere realizzato lo strumento al quale attribuire forza complessiva nella predisposizione di soluzioni di genere e ad armonizzare l'azione nel settore giudiziario;
- che la previsione di organi che dispongano del potere decisorio in ordine ad ogni provvedimento che attenga alla condizione della donna magistrato o avvocato, oltre che all'organizzazione della giurisdizione in senso stretto, costituisce un sostrato comune ai

Comitati per le Pari Opportunità che diverranno membri fondatori della Rete, sicchè il lavoro unitario che si vuole preparare, anche in punto di organizzazione del potere giudiziario, è condizione indispensabile per realizzare le conclusioni di cui agli obiettivi riassunti nella Carta Costitutiva;

- che in tale ottica il C.S.M., consapevole dell'importanza della scelta, nel condividere la determinazione delle attività del nuovo organismo, intende fornire un'attività di impulso particolare, oltre che attraverso la partecipazione agli organi della Rete, anche fornendo inizialmente le strutture nel cui ambito operare (il C.S.M. assumerà gli oneri di funzionamento per spese di segreteria della rete), nonché la figura del Segretario Generale

Tanto premesso,

delibera

- di aderire formalmente alla Carta costitutiva e di partecipare ai lavori della Rete nei termini indicati in motivazione;

- di autorizzare la realizzazione, presso la sede consiliare - Sala Conferenze, della seduta per la sottoscrizione della Carta Costitutiva della RETE per il giorno 19 luglio 2007, ore 13.00, alla quale parteciperà il C.S.M. per la formale sottoscrizione dell'atto.».

## **La Rete dei Comitati per le Pari Opportunità delle professioni legali**

### **La Carta costitutiva**

#### **PREAMBOLO**

La legislazione specifica in materia di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro è stata introdotta con la legge 9.12.1977 n. 903, attuativa della direttiva CEE 9.2.1976.

I principi della non discriminazione nell'ambito del rapporto di lavoro erano, peraltro, già presenti nell'ordinamento nazionale in forza degli artt. 3, 37 e 51 della Costituzione e dell'art. 15 della legge 20.5.1970 n. 300 (statuto dei lavoratori) che vieta gli atti discriminatori (a contenuto omissivo o commissivo) nell'ambito del rapporto di lavoro.

Le carenze della legge n. 903 da più parte rilevate imposero un ulteriore passo normativo per dare veste concreta all'affermazione del principio di parità e realizzare l'eguaglianza sostanziale nel rapporto di lavoro. A tale esigenza si intese dare risposta con la l. 10.4.1991 n. 125, la quale ha per obiettivo il perseguimento dell'eguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro mediante la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, ricorrendo, ove necessario all'adozione di azioni positive, ovvero di misure destinate a "rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità" (art. 1).

Nell'ambito di un ulteriore impulso all'attuazione dei principi in tema di parità e di esclusione di ogni forma di discriminazione, nella seconda metà degli anni '90 si è realizzata una profonda revisione dell'ordinamento nazionale in forza della legge 6.2.1996 n. 52 (legge comunitaria per il 1994), nonché di quella n. 144 del 17.5.1997, recanti delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi destinati a ridefinire e potenziare le funzioni della legge n. 125 del 1991.

La delega è stata esercitata con il d.lgs. 23.5.2000 n. 196, il quale ha profondamente innovato la disciplina in materia di azioni positive e di consigliere e consiglieri di parità. In particolare, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, vengono richiamati le norme del d.lgs. 3.2.1993 n. 29 (ora d.lgs. 30.3.2001 n. 165) sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti in materia di gestione delle risorse umane (art. 7) e pari opportunità tra uomini e donne (art. 61), e si prevede che le amministrazioni stesse "predispongono piani di azione positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne" (art. 7, c. 5). Viene, di conseguenza, abrogato (tra l'altro) l'art. 2, c. 6, della l. n. 125 del 1991.

Lo stesso d.lgs. n. 161 del 2000 disegna in termini diversi e più incisivi la figura della consigliera o del consigliere di parità, che viene articolata su livello nazionale, regionale e provinciale, a seconda del livello di influenza delle strutture pubbliche e private interessate dalla loro azione. Tale soggetto svolge "funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro" (art. 1) ed è nominato con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle pari opportunità (art. 2).

La nuova disciplina legislativa, dunque, legittima ed, anzi, rafforza la istituzione del Comitato pari opportunità, quale soggetto ausiliare delle amministrazioni, ed in particolare del Consiglio superiore, in materia di realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, anche in magistratura. Sul piano organizzativo, non trovando applicazione ai magistrati la disciplina di carattere collettivo prevista per il pubblico impiego, il Consiglio può prevedere in via autonoma la composizione del Comitato.

L'obiettivo di ciascun Comitato, dopo l'abrogazione del comma VI dell'art. 2 della legge n. 125 del 1991, deve essere disegnato con riferimento all'art. 7 del d.lgs. 23.5.2000 n. 196, che ha meglio puntualizzato l'ambito ed il contenuto delle azioni positive.

Per il buon funzionamento della giurisdizione si avverte la necessità di compiere un salto di prospettiva culturale partendo dal dato di una reale acquisizione di situazioni di pari dignità di prospettive in ambito professionale per lanciare una sfida istituzionale: la donna nel settore della giustizia riesce, seppure ancora fra troppe difficoltà, a ritagliarsi spazi di impegno anche in posizioni apicali. Le esperienze maturate dal CPOM del Consiglio Superiore della Magistratura – organo quest'ultimo che certamente rappresenta un importante microcosmo sociale di rilievo costituzionale- raffrontate e coniugate anche a quelle dei Comitati per le pari opportunità delle diverse magistrature, nonché dell'avvocatura, potrebbero entrare in primariamente in una rete regolata da uno statuto proprio e quindi in un circuito di confronto virtuoso con la politica e le altre istituzioni.

Si pensi, per esempio, ad alcuni temi - già all'ordine del giorno del CPO del CSM - che potrebbero costituire oggetto di riflessione e di azione comune nell'ambito di una costituenda rete nazionale, che dovrebbe poi confrontarsi anche con l'orizzonte e le diverse esperienze europee, quali:

- l'analisi della normativa primaria e secondaria in tema di flessibilità della prestazione lavorativa nei primi tre anni di vita della prole;
- la valutazione delle disposizioni in tema di salvaguardia del nucleo familiare;
- i progetti di istituzione di asili nido-aziendali nei palazzi di giustizia con il coinvolgimento delle rappresentanze del personale amministrativo;

- la creazione di Comitati pari opportunità decentrati presso ciascun consiglio giudiziario;
- l'istituzione di un osservatorio sull'evoluzione del pregiudizio di genere nella giurisprudenza di merito e di legittimità in materie "sensibili" (violenza sessuale e domestica, l'addebito in tema di separazione e divorzio, l'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso).

**I responsabili dei Comitati delle pari opportunità delle professioni legali concordano pertanto la creazione della Rete dei Comitati per le pari opportunità fra diverse posizioni del settore giudiziario che presentano alcuni tratti comuni (l'impegno, il perseguimento di un interesse di rilevanza pubblica nello svolgimento dell'attività), che agirà sulla base dei seguenti principi:**

## **STATUTO**

### **PREMESSA**

Il presente statuto ha natura provvisoria e serve ad avviare i lavori della Rete dei CPO delle professioni legali. L'operatività e l'efficacia dello stesso dovrà essere verificata dalla prossima Assemblea Generale.

Gli oneri di funzionamento per spese di segreteria della rete sono inizialmente a carico del CPO del CSM. Progressivamente i CPO delle altre categorie professionali giudiziarie rappresentate contribuiranno con modalità che dovranno essere determinate.

### **Articolo 1: Obiettivi**

(1) Nel quadro della creazione di uno spazio per la promozione nella posizione della donna affinché venga concretamente messa in grado di vivere aspettative assimilabili alla condizione professionale dell'uomo, sì da rendere un maggiore servizio alla collettività, la Rete dei CPO nel prendere le mosse dalle criticità dell'attività lavorativa legate alla giurisdizione, quali l'espletamento del ruolo genitoriale di cura della famiglia, da un lato, e la formazione permanente per la professionalità, dall'altro, ha per obiettivo la cooperazione, tra i membri, sui seguenti temi:

a) analizzare il quotidiano giudiziario per individuare dei criteri di bilanciamento indicando modalità compatibili con la contingente situazione dei magistrati e degli avvocati, al fine di recuperare energie lavorative per l'ufficio, evitando assenze non desiderate e un'inevitabile perdita di professionalità;

- b) scambio di esperienze relative all'organizzazione del lavoro, anche per ragionare sulla creazione di precondizioni sociali (servizi di aiuto e assistenza alla famiglia, previsioni di orari di lavoro compatibili con il ruolo materno);
- c) promozione della figura di donna nella giustizia che non viva un modello di giurisdizione burocratica, accontentandosi dello svolgimento di un semplice lavoro di ufficio privo di tensioni ideali;
- d) prendere un impegno, a prescindere dal genere, orientato verso una ricchezza di sensazioni perché il magistrato e/o l'avvocato, trattando di diritti negati, tratta di vicende umane;
- e) creare delle politiche comuni sia a livello nazionale che europeo, anche presentando alla Commissione Europea progetti formativi e attuativi di politiche di genere nel mondo giudiziario, coinvolgendo l'avvocatura e la magistratura tutta, con la finalità di realizzare un equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, contemperando l'impegno lavorativo con le esigenze di adempimento delle proprie funzioni in ambito familiare, con contrazione dei tempi dedicabili all'aggiornamento e alla formazione professionale.

(2) La Rete dei Comitati per le pari opportunità persegue esclusivamente obiettivi senza scopo di lucro.

## **Articolo 2: Attività**

- (1) La Rete dei Comitati per le pari opportunità elabora un programma annuale delle attività, specificamente consacrato dagli obiettivi descritti all'art. 1. Dette attività vengono finanziate sulla base di un accordo concluso tra i membri che prendono parte alle attività, unitamente al sostegno finanziario eventualmente offerto dall'Unione europea;
- (2) La partecipazione alle attività della Rete da parte dei membri o di altri soggetti facenti parte dell'organizzazione e del funzionamento del sistema giudiziario, è stabilita individualmente da ciascun membro.

## **Articolo 3: Membri**

- (1) I membri fondatori della Rete dei Comitati delle Pari Opportunità delle professioni legali sono:
  - magistratura ordinaria;
  - avvocatura;
  - avvocatura dello stato;
  - magistratura contabile;

- magistratura militare;
- magistratura amministrativa.

(2) La qualità di membro viene riconosciuta a tutti gli appartenenti alle professioni legali i cui Comitati Pari Opportunità aderiscono alla Rete.

#### **Articolo 4: ORGANI della RETE**

La Rete dei Comitati delle Pari Opportunità è costituita da un'Assemblea Generale, da un Presidente, da un Comitato Direttivo e da un Segretario Generale.

#### **Articolo 5: Il PRESIDENTE**

(1) Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo per un periodo di quattro anni.

(2) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo. Egli rappresenta la Rete in ogni momento ovvero delega il Segretario Generale o altro componente del Comitato Direttivo, quando impedito.

#### **Articolo 6: L'ASSEMBLEA GENERALE**

(1) L'Assemblea Generale è composta dai delegati di ogni membro della Rete.

(2) L'Assemblea Generale delibera linee generali di intervento della Rete e l'attività del Comitato Direttivo.

(4) L'Assemblea Generale viene convocata indicativamente una volta all'anno (anno solare) dal Presidente.

#### **Articolo 7: SEGRETARIO GENERALE e Segretariato**

(1) Il Segretario Generale è designato dal Comitato Direttivo della Rete fra i magistrati segretari che operano nella struttura del C.S.M. per un periodo di quattro anni.

(2) Il Segretario Generale ha compiti di natura amministrativa e di gestione materiale delle attività della Rete. Si avvale della struttura di supporto del CPO del CSM.

(3) Il Segretario Generale sigla gli atti.

(4) Il Segretario Generale predispose il bilancio annuale per le spese correnti generali ed i conti relativi all'esecuzione del bilancio da presentare all'approvazione del Comitato Direttivo.

#### **Articolo 8: Il COMITATO DIRETTIVO**

(1) I componenti del Comitato Direttivo devono fare parte dei Comitati delle Pari Opportunità delle rispettive figure professionali legali e segnatamente:

- magistratura ordinaria;
- avvocatura, anche degli iscritti ad albi speciali;
- avvocatura dello stato;
- magistratura contabile;
- magistratura militare;
- magistratura amministrativa.

(2) Il Comitato Direttivo è composto da 13 componenti di durata quadriennale dei quali:

- 3 dell'ufficio di presidenza del CPO del CSM quali componenti di diritto;
- 3 eletti del CPO del CSM;
- 3 eletti dal CPO del CNF;
- 4 eletti dagli altri CPO delle rispettive figure professionali legali aderenti alla Rete.

(3) Il Comitato Direttivo nomina a maggioranza il Presidente della Rete scegliendolo fra i suoi componenti e il Segretario Generale.

(4) Del Comitato Direttivo fa parte, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

(5) Il Comitato Direttivo promuove le linee generali di intervento ed assume ogni iniziativa ritenuta effettiva per il raggiungimento degli obiettivi della Rete.

Esso, nel corso delle riunioni dell'Assemblea Generale, delega uno dei suoi componenti o il Segretario Generale a fare rapporto sull'andamento delle attività.

(6) Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza, con il voto favorevole di almeno n. 9 componenti, l'adesione di altri soggetti alla Rete.

(7) Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno n. 9 componenti.

### **Articolo 9: Contributi e Bilancio.**

(1) I membri della Rete non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa annuale.

(2) I contributi in denaro ed in natura per progetti specifici, così come per le relative attività, vengono fissate di comune accordo dai partecipanti al progetto e può essere posto a carico esclusivo dei membri che lo approvano. Tali accordi vengono comunicati dal Segretario Generale a tutti i membri affinché possano esprimere la loro eventuale adesione.

(3) Il finanziamento ottenuto da altre fonti, come l'Unione Europea, oppure dai membri nella prospettiva di finanziare la struttura e l'organizzazione della Rete, viene regolato dal Segretario Generale, che ne è responsabile dinanzi al Comitato Direttivo.

(4) Il bilancio annuale ed i conti, predisposti dal Segretario Generale, vengono sottoposti all'approvazione del Comitato Direttivo.

**Articolo 10: Dissoluzione.**

(1) La Rete può sciogliersi a seguito della decisione adottata da almeno n. 9 componenti del Comitato Direttivo.

(2) Il Comitato Direttivo dispone in merito alla futura allocazione dei beni (e dei documenti) della Rete.

**Articolo 11: Entrata in vigore.**

La presente Carta entra in vigore al momento della sottoscrizione da parte di tutti i soggetti che aderiscono alla Rete.